

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 181

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO
TATÒ, TRONTI, BRUTTI, TOSSI BRUTTI e FRANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1992

Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge riproduce il testo già presentato nella X legislatura (atto Senato n. 2359) che si è chiusa con un nulla di fatto, nonostante le molte sollecitazioni e il lungo lavoro della 1ª Commissione del Senato. Restiamo convinti della validità delle scelte da noi compiute, e per questo le riproponiamo.

Da molto tempo si è sviluppato nel Paese da parte dei pubblici dipendenti un vasto movimento di protesta e rivendicativo sul problema affrontato dal presente disegno di legge, che ha ormai investito le sedi istituzionali e lo stesso Parlamento. Detto movimento, consapevole della giustezza delle proprie rivendicazioni ha chiamato in causa la stessa magistratura, sia ordinaria

che amministrativa, che ha già emesso numerose sentenze, molte di condanna per l'ente erogatore, altre di remissione al giudice delle leggi, per cui appare oggi non più procrastinabile una soluzione legislativa per mettere ordine nel comparto del pubblico impiego.

D'altra parte era questa la volontà del legislatore nell'emanare la legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, che poneva l'obiettivo di omogeneizzazione degli istituti contrattuali nel comparto del pubblico impiego e che fino ad oggi risulta ignorata.

Infatti l'attuale legislazione prevede il calcolo dell'intera indennità integrativa speciale nel computo del premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali e del sistema

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sanitario, iscritti all'INADEL, a norma del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, così come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 13 novembre 1986 e per i dipendenti del settore privato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297; restano ancora esclusi dal diritto gli impiegati dello Stato e delle Aziende autonome di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, i dipendenti degli enti pubblici non economici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, i dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829.

È questa normativa così eterogenea che ha indotto la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ad affermare (sentenza n. 220 dell'11 febbraio 1988) che: «appare ormai indilazionabile un intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego pubblico. Anche se giustificabili alla stregua delle singole disposizioni, dalle quali risulta, il sistema già soffre di sperequazioni sostanziali, che toccano le diverse categorie. L'accentuazione frazionistica attraverso la prosecuzione dello spezzettamento normativo, conseguente ad interventi parziali, limitati e particolari, potrebbe condurre a valutazioni globali della normativa, che, sulla base dell'accentuazione del carattere irrazionale delle singole componenti, imporrebbero una valutazione di illegittimità della normazione complessiva».

Il presente disegno di legge si propone di creare le condizioni per porre termine a questa ingiustificata discriminazione fra i

pubblici dipendenti e di avviare quel processo di omogeneizzazione così autorevolmente indicato sia dal legislatore che dalla stessa Corte costituzionale.

Con l'articolo 1 si stabilisce che l'indennità integrativa speciale entra a far parte della base contributiva a norma dell'articolo 38 del già ricordato testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e degli altri ordinamenti previdenziali, creando così le premesse per l'inserimento della stessa nel calcolo della buonuscita, a norma dell'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Con l'articolo 2 si stabilisce una decorrenza retroattiva, secondo la prescrizione ordinaria, con effetto dalla data di definitiva liquidazione, e non da quella di cessazione dal servizio, per rispondere alle giuste aspettative di quanti, già in quiescenza, da anni si stanno impegnando per eliminare un atto di ingiustizia.

Con l'articolo 3 si prevede il finanziamento dell'operazione di omogeneizzazione che non comporta, peraltro, sensibili oneri per il bilancio dello Stato in quanto, alla maggiore uscita corrisponderà una maggiore entrata per l'allargamento della base contributiva.

Con l'articolo 4 si prevede una delega al Governo per il riordino dell'intera materia con le integrazioni necessarie per armonizzarla con la presente legge, per assicurarne il coordinamento e stabilirne i tempi necessariamente dilazionati per l'applicazione che si potrebbero prevedere in cinque anni.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. L'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, entra a far parte della base contributiva, a norma dell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonchè ad analoghi ordinamenti previdenziali del personale dello Stato, della Aziende autonome, dell'ente Ferrovie dello Stato e degli enti pubblici non economici, nei modi e nelle misure attualmente in vigore.

Art. 2.

1. Ai dipendenti di cui all'articolo 1 ed ai loro aventi causa, che abbiano definitivamente riscosso la buonuscita nei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità stessa viene riliquidata d'ufficio, computando nella base di calcolo anche l'indennità integrativa speciale vigente al momento della cessazione dal servizio.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede col maggior gettito contributivo di cui all'articolo 1 con l'aumento di un punto percentuale sulle ritenute in conto entrate Tesoro, di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni e delle ritenute per fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 211 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di rendere gradualmente omogenei i trattamenti di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle Aziende autonome e degli enti di diritto pubblico, nel rispetto dei principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. I decreti delegati verranno emanati nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) si dovrà tener conto del sistema in vigore per i lavoratori privati e per gli altri pubblici dipendenti in modo da agevolare ulteriori iniziative di omogeneizzazione di trattamento;

b) si dovranno osservare criteri di gradualità e progressività che salvaguardino le posizioni acquisite e non deteriorino la complessiva posizione giuridica degli interessati.

3. Sul testo del provvedimento delegato è richiesto, entro sessanta giorni dalla sua approvazione, il parere delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.